

# IL CASO.it

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice del procedimento iscritto al n°9876/09 R.G., dott. Antonio Dessi;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23.3.09;

ritenuto, quanto all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposto, che siano sussistenti i presupposti richiesti dall'art.648 cpc;

ritenuto in particolare che l'opposizione non è fondata su priva scritta né di pronta soluzione (vista anche la richiesta di termini ex art. 183 cpc) mentre la sussistenza ed entità del credito azionato - essendo pacifici l'importo del premio versato, la stipula del contratto e la sua scadenza nel maggio 2009 - trovano conferma nel fatto che sia nella proposta contrattuale, sia nelle *definizioni* (sul *capitale minimo garantito*), sia nella *nota informativa* (punto 2.1) sia, infine, nelle condizioni di polizza (articoli 3 e 5) risulti chiaramente evidenziata, addirittura in neretto, l'obbligazione assunta dall'opponente di restituire alla scadenza il capitale inizialmente versato (prestazione che non poteva dunque avere alcun carattere di aleatorietà, essendo appunto "garantita"), mentre il *basket* di titoli azionari di cui all'art. 4 delle citate condizioni generali (ricorrendo ai canoni interpretivi dettati dagli artt.1362 e ss cc) sembra rilevare esclusivamente ai fini della quantificazione delle (diverse) prestazioni legate alle cedole;

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, visto il carico del ruolo, rinvia per la prosecuzione all'udienza del 21.12.10, ore 9, assegnando alle parti - con decorrenza dal 16.9.10 - i termini previsti dall'art.183, comma 6, cpc.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari 25.5.10

Cancelleria

Il giudice

